

Valutazione e certificazione delle competenze in alternanza scuola lavoro

U.S.R. Ambito Territoriale di Bergamo

Gisella Persico

D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, art. 5




Il tutor formativo esterno fornisce all'istituzione scolastica ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi.

D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, art. 6

L'istituzione scolastica, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza.

Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.

GUIDA OPERATIVA

- ✓ apprendimento come risultato multifattoriale di un processo  riconoscimento degli apprendimenti sviluppati in ambito anche informale e non formale
- ✓ valutazione  accertamento di processo e di risultato (prove esperte, schede di osservazione, diari di bordo...)
- ✓ valutazione finale competenze trasversali 
osservazione strutturata degli atteggiamenti e dei comportamenti dello studente

GUIDA OPERATIVA

- ✓ La valutazione finale degli apprendimenti viene attuata dal Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno
- ✓ La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi

GUIDA OPERATIVA

Il Consiglio di classe procede:

- a) alla **valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta**; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti;
- b) all'**attribuzione dei crediti** in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l'indirizzo di studi frequentato.

GUIDA OPERATIVA

Nella valutazione dei percorsi in regime di alternanza scuola lavoro per gli alunni diversamente abili, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES), valgono le stesse disposizioni compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente.

GUIDA OPERATIVA

Per la validità dell'anno scolastico è stabilito che:

- a. se i periodi di alternanza **si svolgono durante l'attività didattica**, la presenza dell'allievo va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza;
- b. se i periodi di alternanza **si svolgono, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche** la presenza dell'allievo concorre alla validità del solo percorso di alternanza (almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto).

Esame di Stato

Le commissioni predispongono la terza prova scritta tenendo conto anche delle competenze, conoscenze ed abilità acquisite dagli allievi e certificate congiuntamente dalla scuola e dalla struttura ospitante, nell'ambito delle esperienze condotte in alternanza

Esame di Stato

Nell'ambito del colloquio, possono essere valorizzate le esperienze di alternanza scuola lavoro realizzate dallo studente.

Esame di Stato

In esito ai risultati degli esami di Stato, l'istituzione scolastica attesta le competenze acquisite dallo studente, ricorrendo, ove ritenuto opportuno, al modello allegato all'Ordinanza annuale sugli esami di Stato e indicando le competenze acquisite in alternanza.

Documenti aa. ss. precedenti

- Modello di scheda di valutazione del tutor aziendale
- Modello di scheda di valutazione del tutor scolastico
- Modello di scheda di autovalutazione dello studente
- Modello di scheda di sintesi valutazione del Consiglio di Classe
- Modello di Dichiarazione delle competenze acquisite in alternanza